



COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di Genova

Settore Ambiente e Servizi Sociali

Ufficio Ambiente

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. CER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI LAVAGNA, AD OPERATORE ECONOMICO DOTATO DI IMPIANTO AUTORIZZATO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavagna, 4 aprile 2017

SOMMARIO:

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Durata dell'appalto	pag. 3
Art. 3 – Ammontare dell'appalto	pag. 3
Art. 4 – Descrizione del servizio – modalità di svolgimento	pag. 3
Art. 5 – Obbligo di continuità del servizio	pag. 4
Art. 6 – Orario di conferimento e livelli minimi di conferimento	pag. 5
Art. 7 – Requisiti degli impianti	pag. 5
Art. 8 – Garanzia provvisoria e definitiva	pag. 5
Art. 9 – Stipula del contratto	pag. 6
Art. 10 – Spese per la stipula del contratto	pag. 6
Art. 11 – Fatturazione e pagamenti	pag. 6
Art. 12 – Revisione dei prezzi	pag. 6
Art. 13 – Risoluzione del contratto	pag. 7
Art. 14 – Sicurezza sul lavoro	pag. 7
Art. 15 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza	pag. 8
Art. 16 – Vigilanza e controllo	pag. 8
Art. 17 – Cessione e subappalto	pag. 8
Art. 18 – Osservanza dei contratti collettivi	pag. 8
Art. 19 – Penalità	pag. 9
Art. 20 – Sedi e recapiti	pag. 10
Art. 21 – Responsabile tecnico-amministrativo del servizio	pag. 10
Art. 22 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze	pag. 10

Art. 1

Oggetto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di trattamento e recupero della F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. Cod. CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 1.500 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'Appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante, essendo un appalto a misura ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016:

Art. 2

Durata dell'appalto e ulteriori affidamenti

La durata dell'appalto è di tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio – presumibilmente a partire presumibilmente dal giorno 1 luglio 2017 con facoltà per il Comune di Lavagna di prorogare il contratto per 12 mesi, come consentito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Trova inoltre applicazione l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; in particolare potranno essere richiesti, ad esclusiva facoltà del Comune, committente e separatamente retribuiti servizi aggiuntivi entro un quinto del valore contrattuale originario complessivo.

Qualora l'Ente stabilisca di applicare tale facoltà, la ditta è obbligata ad accettare.

Il servizio dovrà essere iniziato entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento (anche a mezzo fax) della richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento.

Il servizio, nelle more della stipula del contratto, potrà, eventualmente, essere affidato sotto le riserve di legge.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale (tre anni) è di euro 414.000,00 oltre IVA di legge al 10%. Non sono individuati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale € 414.000,00 oltre IVA

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate (tonn. 1500,00) che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza.

L'importo unitario del servizio a base di gara, al netto di IVA al 10%, è di €/tonn. 92,00 e sarà riconosciuto in base ai relativi formulari

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta.

Sarà a carico dell'Appaltatore ogni ulteriore spesa, incluse quelle relative allo smaltimento degli eventuali scarti derivanti dal trattamento del materiale.

Art. 4

Descrizione del Servizio - Modalità di svolgimento

L'Appaltatore prende atto, rinunciando a qualsivoglia riserva in merito, che:

– il materiale oggetto dell'appalto deriva dalla raccolta differenziata svolta con modalità “porta a porta” della frazione organica effettuata nel territorio del Comune di Lavagna ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche;

– la raccolta prevede l'utilizzo da parte delle utenze di sacchetti di materiale compostabile;

- l'Ente appaltante non garantisce la consegna di un tonnellaggio minimo, sicché in nessun caso l'Appaltatore potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo in caso di mancato raggiungimento del quantitativo complessivo di tonnellate.

L'Appaltatore dovrà provvedere al trattamento del rifiuto conferito e non potrà in nessun caso rifiutarlo, né eccepire sulla qualità e composizione del rifiuto medesimo.

Il trasporto sarà effettuato a cura e spese della S.A. con mezzi tipo autotreni ed attrezzature scarrabili a tenuta stagna con coperchio.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione, nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione.

Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

In caso di utilizzo dell'impianto di riserva, la cui distanza da Lavagna, (piazza della Libertà), calcolata su Google Maps come percorso più breve, risulti superiore a quella dell'impianto principale, i maggiori costi di trasporto saranno a carico dell'Appaltatore e calcolati con la seguente formula per ciascun viaggio presso l'impianto di riserva:

$$D = K \times 2,00$$

in cui

- D è l'importo a carico dell'Appaltatore e da sottrarre dal corrispettivo mensile per ciascun viaggio all'impianto alternativo;
- k è la differenza fra la distanza dell'impianto di riserva e quello principale da Lavagna calcolata in andata e ritorno come sopra indicato;
- 2,00 è il costo di esercizio a km del trasporto comprensivo di usura dei mezzi, pedaggi, consumi, assicurazioni, personale addetto, ecc..

A tal fine l'offerente dovrà dichiarare in fase di gara la distanza tra Lavagna e l'impianto principale di destinazione calcolata sul sistema Google Maps.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 5

Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Art. 6

Orario di conferimento e livelli minimi di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra la ditta affidataria del servizio di raccolta sul territorio comunale di Lavagna e l'Appaltatore.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Deve essere garantito un numero minimo di 4 conferimenti settimanali sulla base di un programma stilato direttamente col gestore del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Art. 7

Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 8

Garanzia provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del D.Lgs. 50/2016); In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a

quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-previdenziali.

Art. 9

Stipula del contratto

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Art. 10

Spese per la Stipula del contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro. L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 73, comma 4, e dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 11

Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica (CER 20.01.08) pervenuta all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati, esclusivamente mediante bonifico bancario, mensilmente nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs, 9 ottobre 2002, n. 231, s.m.i, entro 60giorni dal ricevimento di ciascuna fattura elettronica, dando atto che il termine è così determinato per la necessità di verificare puntualmente la regolare esecuzione di servizi complessi.

L'impresa, è altresì, tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 12

Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 13

Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- α) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- β) frode nell'esecuzione del servizio;
- χ) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- δ) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- ε) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- φ) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- γ) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- η) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- ι) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- φ) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- κ) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- λ) violazione del D.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Lavagna;
- μ) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni uno o più degli obblighi contrattuali, trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 14

Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'Ente appaltante il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 15

Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto a provare in ogni momento della durata dell'appalto, su semplice richiesta scritta, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante della sospensione o della revoca delle autorizzazioni.

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà avere idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno €. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/ 00 euro) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e trasmettere all'Ente appaltante il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 16

Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 17

Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Vista la particolare natura del servizio non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 18

Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 19

Penalità

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna, l'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento notificata tramite PEC .

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 20**Sedi e recapiti**

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, PEC, e-mail.

Art. 21**Responsabile tecnico/amministrativo dei servizi**

L'Appaltatore, per tutta la durata dell'appalto e senza alcuna interruzione temporale, deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve comunicare e garantire, inoltre, la reperibilità telefonica, fax e posta elettronica ai quali ricevere gli ordini di servizio del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 22**Osservanza di leggi, decreti e ordinanze**

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

PER L'IMPRESA APPALTATRICE:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____